

§ 111. - D.M. 17 giugno 1988. Criteri per la definizione dei programmi di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie (G.U. 27 giugno 1988 n. 149).

I criteri per la definizione del programma di sorveglianza di cui all'art. 1 dei D.L. 14 maggio 1988 n. 155 (1), si articolano su tre livelli di impegno differenziato, da applicarsi in successione temporale.

(1) Ora D.L. 13 aprile 1993 n. 109.

Criteri per un programma di primo livello

Il programma consiste nella determinazione, nelle acque di balneazione, dei seguenti parametri integrativi: azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, fosforo totale, fosforo ortofosfato, salinità e clorofilla «a».

Il programma prevede inoltre l'analisi quali-quantitativa al microscopio dei popolamenti fitoplanetonicamente responsabili di fioriture algali e le analisi biotossicologiche solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di una fioritura algale, determinata da alghe appartenenti a specie di cui si conoscono varietà tossiche.

I punti di campionamento sono quelli fissati per il controllo di cui al D.P.R. n. 470/89 limitatamente al tratto di costa da sottoporre al regime di deroga. Il periodo e la frequenza dei campionamenti sono quelli previsti dal D.P.R. n. 470/82. Qualora per i parametri soggetti a deroga si verifichi il superamento dei valori limite previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica si dovrà provvedere, ferma restando la validità della deroga, alle analisi di cinque campioni prelevati in giorni diversi determinando i valori dei parametri: temperatura, salinità, trasparenza, pH, ossigeno disciolto e clorofilla «a».

Il programma di primo livello deve essere messo in atto solo durante il primo anno nel quale la regione si avvale della facoltà di cui all'art. 1 del D.L. 14 maggio 1988, n. 155, anche se vi si ricorre a stagione balneare iniziata.

Criteri per un Programma di secondo livello

Per quanto riguarda la determinazione dei parametri, il programma consiste nell'attuazione di quello di primo livello comprese le analisi quali-quantitative al microscopio dei popolamenti fitoplanetonicamente responsabili di fioriture algali nonché, nel caso in cui ci si trovi in presenza di una fioritura algale determinata da alghe appartenenti a specie di cui si conoscono varietà tossiche, le prove biotossicologiche. Alle stazioni di campionamento poste nelle zone di balneazione di cui al programma di primo livello che, sulla base dei risultati conseguiti con detto programma ed in considerazione della lunghezza del tratto di costa, possono opportunamente essere ridotte, se ne aggiungeranno altre a 500 m dalla riva possibilmente prossime agli sbocchi dei corpi idrici naturali ed artificiali ed ai porto-canali. Di norma la distanza tra detti nuovi

punti di prelievo non dovrà superare i 10 km salvo a ridurla, in funzione delle caratteristiche geografiche e della distribuzione dei carichi inquinanti.

Per gli ambienti lacustri, che abbiano aree destinate a balneazione, la localizzazione delle stazioni più distanti dalla costa, dovrà essere fatta tenendo conto della morfologia e delle dimensioni del bacino.

I campionamenti devono essere effettuati durante tutto l'anno. La frequenza è almeno bimensile nel periodo giugno-settembre e almeno mensile nei restanti mesi dell'anno.

Criteri per un programma di terzo livello

Detto programma comporta:

determinazione nella colonna d'acqua di temperatura, salinità, trasparenza, ossigeno disciolto, pH e clorofilla «a»;

determinazione nelle acque di superficie ed eventualmente nella colonna d'acqua di azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, fosforo totale, fosforo ortofosfato, silice reattiva;

analisi quali-quantitative al microscopio dei popolamenti fitoplanetonicamente responsabili di fioriture algali nei campioni raccolti in superficie;

analisi biotossicologiche solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di una fioritura algale, determinata da alghe appartenenti a specie di cui si conoscono varietà tossiche;

acquisizione dei principali parametri meteo-climatici locali (temperatura dell'aria, pressione barometrica, umidità relativa, direzione e velocità del vento, precipitazioni atmosferiche) e dati sulle condizioni meteo-idrologiche con particolare riferimento alle correnti costiere ed al moto ondoso.

In base alla individuazione delle aree interessate da fenomeni eutrofici conseguita con i risultati di cui ai programmi di primo e secondo livello, le stazioni situate a 500 m dalla riva di cui al secondo livello, devono essere integrate da altre poste entro i 3000 m sul medesimo transetto. Per gli ambienti lacustri, che abbiano aree destinate a balneazione, la localizzazione delle stazioni più distanti dalla costa, dovrà essere fatta tenendo conto della morfologia e delle dimensioni del bacino. I prelievi nella colonna di acqua dovranno essere effettuati con cadenze stagionali, considerando la tipologia specifica di ogni lago rispetto alla circolazione e alla stratificazione delle acque con riferimento al termoclino.

I campionamenti devono essere effettuati durante tutto l'anno. La frequenza è almeno bimensile nel periodo giugno-settembre, e almeno mensile nei restanti mesi dell'anno.

Il programma di terzo livello deve essere messo in atto a partire dal terzo anno di applicazione della deroga.

Le regioni che già si sono avvalse, ai sensi del D.L. 3 maggio 1985, n. 164, convertito nella L. 125 giugno 1985 n. 322, della facoltà di deroga ai valori limite dei parametri «ossigeno disciolto» e «colorazione» debbono, fin dal primo anno mettere in atto un programma di terzo livello.